

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

Parte ricorrente è titolare, con pari facoltà di rimborso, di n. 2 buoni fruttiferi postali a termine, del valore, rispettivamente, di € 250,00 ed € 500,00, appartenenti entrambi alla serie AA3, vigente al momento della loro sottoscrizione, avvenuta il 23/01/02. Sui titoli è stata omessa l'indicazione della serie. Ebbene, al momento della richiesta di rimborso, avanzata a febbraio 2019, veniva eccepita la prescrizione dei titoli, con conseguente impossibilità di riscuoterli.

Parte ricorrente osserva che il decreto ministeriale istitutivo della serie AA3 (D. M. Economia e Finanze 17 ottobre 2001), art. 8, comma 1, stabilisce che tali buoni fruttiferi postali *possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.*

Se ne ricava, dunque, che i buoni sono scaduti il 31/12/2009, termine del settimo anno successivo a quello di emissione, e che la prescrizione ha iniziato il suo decorso il 01/01/2010. Pertanto, se per i buoni cartacei il termine prescrizione spira trascorsi dieci anni dalla scadenza, i titoli in possesso della ricorrente non risultavano affatto prescritti al momento della richiesta di rimborso (richiama Collegio di Coordinamento, decisione n. 8056 del 21/03/2019).

Ad abundantiam, evidenza che i buoni in possesso della risparmiatrice, oggetto del



presente gravame, seppure a fronte rechina la stampigliatura "a termine", senza riportare, tuttavia, la serie di appartenenza, sul retro, invece, indicano soltanto la data di sottoscrizione, mentre non risulta alcuna indicazione inerente alle condizioni applicate, o alla scadenza. Si aggiunga che al momento della sottoscrizione non fu consegnato il foglio informativo analitico. Si fa evidente che l'intermediario ha violato i doveri di trasparenza e di informazione soprattutto relativi al termine di scadenza e dunque, alla successiva prescrizione a cui lo stesso risulta tenuto a conformarsi nel collocamento dei buoni fruttiferi postali.

Chiede pertanto che l'Arbitro accerti il proprio diritto ad ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi in suo possesso, per capitale ed interessi maturati, alle condizioni previste dalla serie AA3, non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione al momento della richiesta di rimborso, effettuata a febbraio 2019.

Parte resistente ritiene che il ricorso sia infondato per i motivi che seguono:

- i buoni postali di cui trattasi risultano appartenere a tutti gli effetti alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica AA3, istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 17 ottobre 2001. Così come risultante dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali a termine" la serie AA3 è stata collocata nel periodo compreso fra il 23/10/2001 ed il 02/05/2002;
- il sopra citato Decreto del Ministero del Tesoro del 17/10/2001, dispone che i titoli appartenenti alla "serie AA3", siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione;
- nel Foglio Informativo relativo alla "serie AA3", infatti, sono riportati i termini di scadenza e i rendimenti riconosciuti ad ogni bimestre maturato, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale istitutivo della serie;
- la copia cartacea del titolo agli atti riporta la tipologia di appartenenza "Buono Postale Fruttifero a Termine" sia sul fronte che sul retro. Il titolo non presenta errori di emissione in quanto collocato secondo le procedure previste per legge;
- quanto al termine prescrizione, il sopra citato Decreto prevede che *i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.*
- da ciò discende inoltre che per tutti i BFP, il termine prescrittivo decennale prenderà a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale;
- come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 del Codice Civile, quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento;
- essendo i BFP oggetto del ricorso sottoscritto con durata massima di 7 anni la scadenza era prevista il 23/01/2009 mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 23/01/2019. Il rimborso è stato chiesto solo in data 16/12/2019 ossia dopo la



decorrenza del termine prescrittivo decennale;

- i titoli in ricorso, non essendo stati rimborsati entro il termine prescrizionale (dieci anni decorrenti dalla maturazione dell'ultimo interesse), sono da considerarsi ormai dormienti giusta la previsione dell'art. 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Giugno 2007, n.116. Pertanto l'importo portato dallo stesso è confluito ex art. 1, comma 345 quinquies, legge 23 dicembre 2005 n. 266 nel fondo (istituito ai sensi del comma 343 del medesimo provvedimento) gestito dalla Società CONSAP S.p.A. e non è restituibile.

Quindi conclude per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche, insiste per l'accoglimento delle proprie richieste, ribadendo quanto già affermato in sede di ricorso, ricordando che il reclamo, da considerarsi quale atto interruttivo della prescrizione, è stato recapitato il 19/11/2019.

DIRITTO

Il Collegio osserva che, in relazione ai buoni depositati in atti, sia sul fronte che sul retro risulta presente la dicitura *a termine*, mentre non viene riportata la serie di appartenenza del B.F.P.; peraltro sul retro si legge che *"Gli interessi corrisposti, al loro delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. I rendimenti sono riportati nel bollo apposto sul presente buono"*. Da un esame del titolo non si rinvergono le condizioni di rimborso e nemmeno il termine del periodo di fruttuosità

Nondimeno, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi di questo Arbitro, qualora sul BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura «a termine», ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

I BFP *de quibus*, dunque, appartengono alla serie AA3 (come del resto concordemente le parti rappresentano) e pertanto possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

Con riferimento alla prescrizione ex art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui *I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi*.

Sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (cfr decisione n. 8056/19) confermando che *la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, ma esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni* I dubbi interpretativi riguardavano la formulazione del DM 29 marzo 2001 di creazione della serie AA2, il quale prevedeva che tali buoni potessero essere liquidati, in linea capitale e interessi, *al termine del settimo anno successivo a quello di emissione*.

Peraltro formulazione identica era prevista dal D.M. del 17/10/2001 in relazione alla serie AA3: quindi il Collegio ritiene di potere applicare, stante la *eadem ratio*, il medesimo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

meccanismo relativo al computo del termine di prescrizione

Ebbene, nel caso in esame i buoni AA3 sono stati emessi il 23/01/2002, quindi il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione si calcola dal 31/12/2009 e la prescrizione decennale si sarebbe compiuta il 31/12/2019.

L'intermediario afferma che il primo atto interruttivo è il reclamo del 16/12/2019. Parte ricorrente afferma che la richiesta di rimborso era già stata formulata nel febbraio 2019 e che il reclamo era stato notificato all'intermediario in data 19/11/2019, come attestato dal relativo avviso di ricevimento.

Ad ogni modo, risulta pacifico tra le parti che il reclamo sia stato presentato prima del 31/12/2019, *i.e.* prima della scadenza del termine prescrizioneale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI